



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO TERRITORIO E URBANISTICA, POLIZIA PROVINCIALE

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INSEGNANTE/ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA.

Vista la L. n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e sue modifiche e integrazioni;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il D.P.R. n. 445/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, Codice della Strada, e s.m. e i.;

Vista la Legge Regionale n. 9 del 13 maggio 2003: "Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile";

Visto il D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola";

Vista la DGR n. 1037 del 18 luglio 2011 che detta disposizioni attuative del DM n. 17 del 26.01.2011 per la formazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola;

Visto il RE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il Regolamento Provinciale per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di insegnante e/o istruttore di autoscuola approvato con DCP n. 06 del 08/03/2022;

Richiamate le disposizioni del D.M. 1° febbraio 2024, n. 34, in particolare l'art. 2 (Disposizioni transitorie), con cui sono state apportate sostanziali modifiche al D.M. 26 gennaio 2011, n. 17, in ordine alle procedure di abilitazione di insegnanti e istruttori di autoscuola;

ART. 1 OGGETTO

E' indetto Bando pubblico per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di insegnante e di istruttore di autoscuola

ART. 2 – REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'abilitazione gli aspiranti che, alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione:

- 1) siano **residenti nella Provincia di Piacenza**
- 2) siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 1 e 6 del D.M. 17/2011:

A) per gli **insegnanti di teoria**

- a) Età non inferiore a 18 anni;
- b) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- d) Patente di guida della categoria B normale o speciale in corso di validità, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana;
- e) Attestato di frequenza del corso di formazione iniziale previsto dall'art. 123 del Codice della Strada

B) per gli **istruttori di guida:**

- a) Età non inferiore a 21 anni;
- b) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- d) patente di guida comprendente almeno le categorie:
 - 1) **BE e CE**, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 - 2) **A, BE e CE**, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
 - 3) **BE, CE e DE**, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
 - 4) **A, BE, CE e DE**, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
 - 5) **BE e CE** speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2, del DM n. 17/2011 come modificato dal DM n. 34/2024;
- e) Attestato di frequenza del corso di formazione iniziale previsto dall'art. 123 del Codice della Strada.

Si precisa che per "diploma di scuola secondaria di secondo grado" si intende esclusivamente l'attestato di diploma conseguito a seguito di esame di maturità, come precisato dalla circolare della Direzione Generale della Motorizzazione Civile n. 14554 del 21/05/2024

Per i titoli di studio conseguiti **all'estero** è necessario produrre idonea documentazione attestante il riconoscimento/equipollenza degli stessi con analoghi titoli conseguiti in Italia.

ART. 3 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

In caso di esito negativo di una prova, le prove precedenti superate con successo rimangono valide nei termini che seguono:

- a) nell'esame di idoneità per l'abilitazione di insegnante:
entro e non oltre il termine massimo di 2 anni decorrente dall'esito positivo della prima prova scritta (di cui all'art. 7, punto a) del presente bando, è consentito accedere all'esame ripetendo anche più di una volta, in diverse sessioni, la seconda prova scritta, la simulazione della lezione di teoria e/o la prova orale (di cui all'art. 7, rispettivamente punti b), c) e d), del presente bando) se precedentemente sostenute con esito negativo presso questa o altre Province;
- b) nell'esame di idoneità per l'abilitazione di istruttore:
entro e non oltre il termine massimo di 2 anni decorrente dall'esito positivo della prova scritta (di cui all'art. 8, punto a), del presente bando), è consentito accedere all'esame di abilitazione a istruttore di guida ripetendo anche più di una volta, in diverse sessioni, la prova orale o la prova pratica (di cui all'art. 8, rispettivamente punti b) e c) del presente bando);
- c) nell'esame per l'estensione dell'abilitazione da insegnante a istruttore di guida:
qualora l'esame integrativo consista in diverse tipologie di prove pratiche per la dimostrazione di capacità di istruzione alla guida su diverse tipologie di veicolo e una tra queste prove sia stata precedentemente sostenuta con esito negativo presso questa o altre Province, è consentito accedere all'esame ripetendo anche più di una volta, in diverse sessioni, la suddetta prova entro il periodo massimo di 2 anni dall'esito positivo della prova precedente;
- d) nell'esame per l'estensione dell'abilitazione da istruttore a insegnante:
entro e non oltre il termine massimo di 2 anni decorrente dall'esito positivo della seconda prova scritta (di cui all'art. 6, punto 2, del presente bando), è consentito accedere all'esame ripetendo anche più di una volta, in diverse sessioni, la simulazione della lezione di teoria e/o la prova orale (di cui all'art. 6, rispettivamente punti 3 e 4, del presente bando) se precedentemente sostenute con esito negativo presso questa o altre Province;
- e) nell'esame per l'estensione dell'abilitazione da istruttore ad altre categorie di patenti:
qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A sia su autobus, è consentito parteciparvi ripetendo anche più di una volta, in diverse sessioni, la seconda tipologia di prova pratica entro il periodo massimo di 2 anni dalla data di superamento della prima.

ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI

Coloro che intendono sostenere l'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'esercizio dell'attività di insegnante e/o di istruttore di guida di autoscuola, devono rivolgere apposita istanza, in competente bollo, alla Provincia di Piacenza – Servizio Territorio e Urbanistica, Polizia Provinciale.

La domanda deve essere presentata mediante lo sportello telematico della Provincia di Piacenza corredandola degli allegati necessari.

In alternativa, le domande potranno essere presentate compilando il modulo scaricato dal suddetto sportello telematico e:

- consegnate direttamente all'Ufficio Relazioni col pubblico di Via Garibaldi 50 – Piacenza
- inviate tramite PEC all'indirizzo provpc@cert.provincia.pc.it
- spedite tramite posta ordinaria con raccomandata con ricevuta di ritorno a Provincia di Piacenza Servizio Territorio e Urbanistica, Polizia Provinciale – Via Garibaldi, 50 – 29121 Piacenza

In ogni caso le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno **06 novembre 2026**.

Non saranno accolte domande pervenute oltre la citata scadenza del 06 novembre 2026.

L'Amministrazione Provinciale non si assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o disguido di comunicazione ai soggetti, dovuti ad inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto istante, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) attestazione del versamento di **€ 76,00** comprensivi dei diritti di istruttoria (60,00 Euro) e della marca da bollo (16,00 Euro). Tale somma potrà essere versata attraverso il portale PagoPa dei pagamenti della Provincia di Piacenza https://cittadino.pluginpay.it/P_PC/services-without-registration/spontaneous-payment click su "trasporti e mobilità" (non serve la registrazione), selezionare "Trasporti-Esami idoneità", indicare la causale, scegliere la tipologia dell'esame ("insegnanti autoscuola" oppure "istruttori autoscuola"). L'importo da inserire è di Euro 76,00
In nessun caso la somma verrà restituita
- b) copia dell'attestato rilasciato dal soggetto attuatore del corso di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011;
- c) copia in carta semplice del diploma / attestato di qualifica di scuola di secondo grado (facoltativa);
- d) fotocopia leggibile delle patenti possedute richieste per l'abilitazione che si intenda conseguire unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, la conformità della stessa all'originale;
- e) Attestazione (rilasciata dalla provincia interessata) dell'eventuale avvenuto superamento di una o più prove d'esame (nei termini previsti dall'art. 3 del presente Bando);
- f) copia dell'eventuale attestato di idoneità di insegnante o istruttore già posseduto.

Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero devono allegare alla domanda anche la documentazione di cui all'art. 2 del bando (riconoscimento/equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero con analoghi titoli conseguiti in Italia).

Il cittadino extracomunitario deve inoltre dimostrare il possesso di idoneo provvedimento autorizzativo che attesti la regolarità del soggiorno in Italia.

ART. 5 – AMMISSIONE AGLI ESAMI

All'ammissione dei candidati si procederà in esito all'istruttoria delle domande di partecipazione pervenute entro il termine di scadenza. L'elenco degli ammessi all'esame verrà pubblicato sul sito internet della Provincia (www.provincia.pc.it area tematica "trasporti" sottosezione "esami / esami autoscuole")

Tale elenco avrà valore di convocazione per gli ammessi. I candidati non ammessi saranno informati mediante lettera

ART. 6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Per essere ammessi a sostenere l'esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di:

- documento d'identità riconosciuto valido nello Stato italiano ed in corso di validità;
- **originale dell'attestato** rilasciato dal soggetto attuatore del **corso di formazione iniziale** di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011.

Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto,

ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. La Commissione esaminatrice cura l'osservanza delle disposizioni stesse ed il candidato che contravviene viene escluso immediatamente dall'esame.

ART. 7 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti quattro fasi ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.M.:

- a) prima prova quiz nel tempo massimo di trenta minuti il candidato compila due schede d'esame di trenta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se nel complessivo di sessanta domande non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
- b) seconda prova il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo di due ore, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame; ad ogni tema è assegnato un punteggio tra 0 (zero) e 10 (dieci), la prova si intende superata se si soddisfano contemporaneamente due condizioni: punteggio per ciascuna prova non inferiore a 5 (cinque) e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
- c) terza prova il candidato sostiene una prova orale in cui simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
- d) quarta prova il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta).

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.M. 17/2011 ciascuna prova è propedeutica alla successiva:
per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a);
per poter sostenere la prova di cui alla lettera c) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b);
per poter sostenere la prova di cui alla lettera d) del precedente comma è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera c);

ART. 8 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA

L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti tre fasi ai sensi dell'art. 8 dello stesso D.M.:

- a) prima prova quiz nel tempo massimo di trenta minuti il candidato compila due schede d'esame di trenta domande ciascuna; tali schede, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida A e B, vengono consegnate dalla commissione; la prova si intende superata se nel complessivo di sessanta domande non sono commessi più di due errori; le schede sono adeguatamente diversificate per garantire imparzialità e trasparenza;
- b) seconda prova il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame, la prova si intende superata con un punteggio non inferiore a 18 (diciotto) rispetto al punteggio massimo di 30 (trenta);
- c) terza prova in base alla scelta del tipo di abilitazione, i candidati sostengono le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione:

1. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria **B, BE, C e CE**, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
2. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria **AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE**, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE;
3. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria **B, BE, C, CE, D e DE**, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione d'esame;
4. per l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria **AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE**, nonché per la loro revisione, il candidato comprova la capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione d'esame.

Supera la TERZA PROVA il candidato che ha ottenuto un punteggio, per ciascuna prova di guida prevista, non inferiore a 5 (cinque) su 10 (dieci) e, complessivamente sulla prova pratica, non inferiore a 12 (dodici) su 20 (venti) o 18 (diciotto) su 30 (trenta), rispettivamente nel caso in cui le prove di guida siano da svolgersi con l'impiego di due o tre tipologie di veicoli.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 17/2011 ciascuna prova è propedeutica alla successiva: per poter sostenere la prova di cui alla lettera b) è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera a); per poter sostenere la prova di cui alla lettera c) è obbligatorio avere superato la prova di cui alla lettera b); I mezzi sui quali dovranno svolgersi le prove pratiche saranno forniti **a cura e spese del candidato** interessato, essere idonei per uso autoscuola ed essere coperti da polizza assicurativa per la specifica funzione di utilizzo in sede d'esame per eventuali danni determinatisi al candidato, ai commissari o a terzi;

I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui **all'art. 5 comma 2 del D.M. 17/2011** sostengono solo le prove d'esame di cui alle lettere a) e b) del presente articolo¹. *(abilitazione di istruttore per apertura di autoscuola)*

ART. 9 – PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA

I candidati che vogliono conseguire sia l'abilitazione di insegnante che quella di istruttore, effettuano le prove di cui agli artt 7 e 8 del presente bando, tenuto conto che la prima prova è comune ad entrambe le abilitazioni. Fatto salvo il superamento della prima prova, l'eventuale esito negativo di una delle due abilitazioni non inficia il prosieguo dell'altra

ART. 10 – ESTENSIONE DELL'ABILITAZIONE

Estensione dell'abilitazione da istruttore di guida ad insegnante: il candidato, già istruttore di guida, che intende conseguire anche l'abilitazione per INSEGNANTE DI TEORIA, ai fini dell'estensione dell'abilitazione deve sostenere tutte le fasi dell'esame di cui all'art. 7, ad esclusione

¹ Art. 8 comma 3 del D.M. 17/2011

della prima prova scritta (quiz).

Estensione dell'abilitazione da insegnante ad istruttore di guida:

il candidato, già insegnante di teoria, che intende conseguire anche l'abilitazione per ISTRUTTORE DI GUIDA deve sostenere tutte le fasi dell'esame di cui all'art 8, ad esclusione della prima prova scritta (quiz).

Integrazione dell'abilitazione a istruttore di guida: l'istruttore già in possesso delle abilitazioni a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria:

- **B, BE, C e CE**
- **AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE**

Oppure

- **B, BE, C, CE, D e DE**

che intende estendere la propria abilitazione, sostiene un esame integrativo solo pratico, riguardante i veicoli per i quali si chiede l'integrazione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci. Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data superamento della prima.

Estensione dell'abilitazione da insegnante ad istruttore di guida ai soli fini di avviare l'attività di autoscuola (ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 17/2011): il candidato, già insegnante di teoria e in possesso di patente di guida comprendente almeno le categorie BE e CE speciali, che intende conseguire l'abilitazione di ISTRUTTORE DI GUIDA, ai soli fini di avviare l'attività di autoscuola, deve sostenere solo la prova orale.

ART. 11 – ESITI DELL'ESAME

Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice formulerà l'elenco dei candidati risultati idonei affinché il Servizio Territorio e Urbanistica, Polizia Provinciale, possa rilasciare l'attestato di idoneità.

Nel sito internet della Provincia (www.provincia.pc.it) verranno pubblicate, oltre al suddetto elenco, **data e modalità** di ritiro degli attestati.

ART. 12 - SEDE E CALENDARIO ESAMI

Le prove scritte di entrambi gli esami si svolgeranno:

presso **la sede della Provincia** in via Garibaldi 50 nel giorno:

▪ **02/12/2026 (mercoledì)**

- ore 9:00 Prima prova scritta (QUIZ) comune ad entrambe le tipologie d'esame
- ore 10:00 Prove orali per istruttori
- ore 11:00 Seconda prova scritta dell'esame di abilitazione per insegnanti di teoria

presso **la sede della MCTC** in via Maestri del lavoro nel giorno:

▪ **10/12/2025 (giovedì)**

- ore 9:00 – prove orali insegnanti
- ore 10:00 prove pratiche istruttori

Eventuali modifiche riguardanti **date e luoghi delle prove**, saranno decisi dalla Commissione d'esame e comunicati mediante pubblicazione sul sito della Provincia www.provincia.pc.it nella area tematica "trasporti" sottosezione "esami / esami autoscuole".

I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità

La mancata presentazione alle suddette prove comporterà l'automatica esclusione dal procedimento.

ART. 13 - INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento è il Dott. Gianmarco Maserati, Funzionario del Servizio Territorio e Urbanistica, Polizia Provinciale. Nel sito Internet della Provincia (www.provincia.pc.it) verranno pubblicate le seguenti informazioni: elenco degli ammessi ed elenco degli idonei.

Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, la Provincia di Piacenza si riserva la facoltà di effettuare controlli sia a campione, sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato in autocertificazione ai fini dell'ammissione all'esame.

Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere o per mancata esibizione della documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Territorio e Urbanistica, Polizia Provinciale Tel 0523/795390

ART. 14 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d'ufficio saranno trattati dal Servizio Territorio e Urbanistica, Polizia Provinciale per le finalità inerenti la gestione della procedura di selezione. I dati non saranno comunicati a terzi se non solo nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

I dati richiesti sono indispensabili per l'espletamento del procedimento di cui trattasi, il cui conferimento, pertanto, da parte dei candidati è obbligatorio per poter accedere alla selezione.

Il trattamento dei dati è effettuato sulla base dell'art. 6.1.b del Regolamento europeo (trattamento necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso), mentre nel caso di eventuali dichiarazioni contenenti dati sanitari il trattamento è effettuato sulla base degli artt. 6.1.c e 6.1.e. Pertanto, in entrambi i casi, non è necessario il consenso dell'interessato.

Il trattamento potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante.

I dati personali potranno essere oggetto di pubblicazione e diffusione per gli adempimenti connessi alla trasparenza e albo pretorio, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. I dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti terzi e ad altre Pubbliche Amministrazioni.

All'uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I candidati hanno diritto ad accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini inerenti la procedura, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la limitazione oltre che la cancellazione o il blocco di quelli non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme (artt. 15 e ss. del RGPD) e, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante.

L'interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Il Titolare del Trattamento è la Provincia di Piacenza, con sede in Piacenza Corso Garibaldi n. 50. Il responsabile dello specifico trattamento dei dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il

Dott. Geol. Davide Marengi, Dirigente del Servizio Territorio e Urbanistica, Polizia Provinciale della Provincia di Piacenza, con sede in Piacenza, via Garibaldi 50, tel 0523795324, e-mail davide.marengi@provincia.pc.it PEC provpc@cert.provincia.pc.it al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. da 15 a 22 del Regolamento Europeo 2016/679.

La Provincia di Piacenza ha nominato il Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento Europeo 2016/679, i cui contatti sono i seguenti: e-mail: dpo@provincia.pc.it – tel. 02 92345836 – pec: info@pec.sistemasusio.it

ART. 15 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari, allo Statuto ed ai Regolamenti dell'Ente.